



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Verdi"

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Turismo, Istituto Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia, Istituto Professionale Agrario

Via San Venanzio Fortunato 21, 31049 Valdobbiadene (Treviso) – tel. 0423 975973 – sito web: www.isissverdi.it
tviss004007@istruzione.it - tviss004007@pec.istruzione.it – C.F. 92016270263

VADEMECUM sulla **DIDATTICA A DISTANZA** per Docenti, Studenti e Famiglie

Fonti normative:

- DPCM del 25.02.2020
- DPCM del 01.03.2020
- DPCM del 04.03.2020
- Circolari del Ministero dell'Istruzione n. 368 del 13.03.2020 e n. 388 del 17.03.2020

Comunicati interni:

- n. 174 del 08.03.2020
- n. 175 del 18.03.2020
- n. 181 del 24.03.2020
- n. 183 del 27.03.2020

Altri provvedimenti:

- GDPR 679/2016
- Provvedimento del 26/03/2020 del Garante per la protezione dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza, recepito con provvedimento del Dirigente Scolastico denominato "Disposizioni Operative per il recepimento del Provvedimento del 26/03/2020 del Garante per la protezione dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza" (prot. n. ... del ...)
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza, inviata a genitori e studenti il 25.03.2020

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Obiettivo del presente documento

L'obiettivo principale del presente documento è fornire a Docenti, studenti e famiglie alcune disposizioni di carattere generale e indicazioni operative concrete che possano assicurare un appropriato svolgimento delle attività didattiche a distanza.

Art. 2 - Obbligatorietà della didattica a distanza e base giuridica del trattamento

Le recenti disposizioni normative hanno stabilito che a seguito dell'emergenza coronavirus la didattica a distanza è obbligatoria. Pertanto la base giuridica dei trattamenti di dati connessi alla didattica a distanza rimane la medesima di quelli soggiacenti la didattica in presenza, ed è costituita dalla possibilità, da parte delle Scuole pubbliche di trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, par. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

Stanti le basi giuridiche appena citate, non è necessario acquisire uno specifico consenso per la didattica a distanza da parte dei genitori o dei docenti, oppure il consenso può essere acquisito con modalità semplificate, ad esempio con il semplice fatto che l'alunno o il docente utilizzi la piattaforma per la didattica a distanza.

Art. 3 – Strumenti per la didattica a distanza

Per la didattica a distanza possono essere utilizzati vari strumenti, tra i quali si indicano:

- il registro elettronico in uso nell'Istituto e le sue diverse funzionalità;
- la piattaforma GSuite e le sue diverse funzionalità (Drive, Google Classroom, Google Meet, ...)
- strumenti per la registrazione vocale o la videoregistrazione di una lezione;
- la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e le sue diverse funzionalità;
- altri strumenti rispondenti alle indicazioni ministeriali e ai contenuti del presente documento.

Art. 4 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR

L'utilizzo di tecnologie e piattaforme di didattica a distanza è suscettibile di modificare alcune informazioni chiave che devono essere contenute all'interno dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, come ad esempio le modalità del trattamento, l'ambito di comunicazione dei dati, e le tipologie di soggetti esterni coinvolti nel trattamento (es. G Suite for Education, Zoom, etc.).

L'Istituto ha provveduto pertanto, tramite il Responsabile della protezione dei dati, a predisporre una specifica informativa per la didattica a distanza, ed a fornirla o renderla disponibile ai genitori ed ai docenti.

SEZIONE 2 - INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER STUDENTI E FAMIGLIE

Art. 5 – Partecipazione alle attività didattiche a distanza

Per favorire il processo di apprendimento attraverso la didattica a distanza è necessario che gli studenti siano a conoscenza di quanto segue:

- L'attività didattica organizzata dai docenti a distanza è obbligatoria, in quanto sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza.
- In assenza di motivazioni e impedimenti materiali la mancanza di impegno e il non svolgimento delle attività proposte saranno considerati nella valutazione di fine anno scolastico. È necessario, pertanto, in accordo alle indicazioni del proprio docente:
 - controllare ogni giorno il registro e la posta elettronica;
 - partecipare alle attività programmate;
 - svolgere i lavori assegnati.

Art. 6 – Partecipazione alle videolezioni

Riguardo alle video lezioni, gli studenti sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello strumento. In particolare si ricorda che:

- devono accedere con il proprio nome e cognome visibili e, su invito del docente, con telecamera attiva;
- non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
- non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività o delle persone (docenti e compagni) che vi partecipano;
- non possono condividere con esterni i link Url utili alla partecipazione o password o altri codici atti alla partecipazione;
- devono mantenere un comportamento corretto.

Le famiglie devono vigilare (così come disposto dalle normative vigenti) affinché i propri figli utilizzino tale strumento didattico in maniera seria e responsabile.

La mancata partecipazione degli alunni alle videolezioni programmate sarà comunicata preventivamente (se possibile) oppure giustificata, dall'alunno stesso se maggiorenne e dai genitori dell'alunno se minorenni, al docente della materia (se si tratta della singola lezione) o al coordinatore di classe (per assenza dell'intera giornata).

Art. 7 – Norme di comportamento e disciplinari

Si ricorda la vigenza del patto di corresponsabilità educativa che lega genitori, docenti e gli stessi studenti e che trova più ampia applicazione nell'utilizzo di piattaforme e connessioni di E-learning.

Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati che immediatamente saranno riportati sul registro elettronico dal docente che li ha accertati e si prenderanno provvedimenti commisurati alla gravità del fatto, ivi compresa la segnalazione alle Autorità competenti.

SEZIONE 3 – INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 8 - Divieto di riutilizzo dei codici conferenza esistenti

La maggior parte delle piattaforme di DAD prevedono l'invio di una notifica, tramite posta elettronica istituzionale, dell'evento fissato su Calendar.

Il docente è tenuto a selezionare le corrette impostazioni dell'evento al momento della sua creazione. Particolare attenzione deve essere dedicata alla spunta delle **autorizzazioni per gli invitati**.

Art. 9 - Intervallo temporale e orario limite per partecipare alla videolezione

Gli alunni accederanno ai video incontri tramite link contenuto nella notifica dell'evento ricevuta tramite email istituzionale. Il docente sarà tenuto ad accedere all'incontro brevemente in anticipo (5 o 10 minuti prima) rispetto all'orario stabilito per accogliere gli alunni.

È possibile che, a causa dei vari problemi di connessione, gli alunni partecipino in "ritardo" all'incontro o che, addirittura, si scolleghino una o più volte. Il docente dovrà essere l'ultima persona ad abbandonare l'incontro che, in ogni caso terminerà all'orario prestabilito.

Art. 10 - Email/account di provenienza delle richieste di partecipazione alla videolezione

Il docente può accettare richieste di partecipare alla videolezione provenienti solo ed

esclusivamente da indirizzi di posta elettronica/account che siano stati rilasciati dall'Istituto. Il docente non può accettare richieste di partecipare alla videolezione provenienti da indirizzi di posta elettronica/account che non siano stati rilasciati dall'Istituto.

È sempre utile tenere sott'occhio ogni tanto l'elenco dei partecipanti. Nel caso in cui si riscontrino comunque "intrusioni", il docente dovrà **espellere** la persona "estranea" e segnalare l'accaduto.

Art. 11 - Webcam

Il docente è tenuto ad invitare gli alunni ad attivare e mantenere accese le webcam; questo al fine di verificare *de visu* l'identità del soggetto che sta partecipando alla videolezione, e al fine di verificare periodicamente l'effettiva presenza dell'alunno ed un ragionevole livello di attenzione e di partecipazione. Nel caso il docente riscontri un basso livello di partecipazione/attenzione, richiama l'alunno. Nel caso l'alunno debba assentarsi temporaneamente (ad esempio per andare al bagno), ne fa richiesta al docente, il quale verifica che entro un tempo ragionevole l'alunno abbia ripreso la partecipazione alla videolezione. In caso di assenza prolungata ingiustificata, questa viene registrata come mancata partecipazione alla sessione di didattica a distanza.

Durante un video incontro il docente non potrà vedere tutte le miniature dei collegamenti video degli alunni. Allo stesso tempo può fissare sul proprio schermo una o più miniature di alcuni alunni al fine di monitorarli maggiormente.

È possibile che, nonostante il collegamento visivo dell'alunno sia attivo, il docente non riesca comunque a visualizzare correttamente il video dell'alunno stesso.

Art. 12 - Presenza di "intrusi" in videoconferenza

Il docente tiene presente che l'alunno si trova a casa giocoforza alla presenza dei genitori e/o di fratelli o sorelle; quindi si può verificare l'evenienza che alla webcam, magari per brevi periodi, si affacci un genitore oppure il fratello/sorella; in questo caso, trascorso un ragionevole intervallo di tempo (qualche decina di secondi), il docente chiede al soggetto (es. genitore) di identificarsi per poi riprendere il discorso alla classe. In caso di risposta insoddisfacente o di comportamenti inappropriati, il soggetto viene ripreso ed espulso dalla videolezione.

Art. 13 - Presenza di contenuti inappropriati in videoconferenza

Nel caso durante la sessione di didattica a distanza appaiano contenuti inappropriati (es. immagini pornografiche), il docente non deve sospendere la lezione, ma deve semplicemente espellere dalla sessione il soggetto dal quale i contenuti sconvenienti provengono. Alla fine della lezione, il docente è tenuto a segnalare la cosa al Dirigente Scolastico, che provvederà ad informare i genitori dell'accaduto e ad irrogare una adeguata sanzione disciplinare nei confronti dell'alunno.

Art. 14 - Programmazione e organizzazione delle attività didattiche a distanza

Per quanto riguarda la programmazione, ai docenti si chiede di:

modulare la propria programmazione disciplinare in base alle modalità della didattica a distanza.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività a distanza, i docenti sono invitati a:

1) Modulare e distribuire temporalmente il lavoro degli studenti nell'arco della settimana, evitando di dare consegne troppo ravvicinate e a rischio di sovrapposizione a quelle di altri colleghi.

2) Registrare sempre i compiti assegnati, gli appuntamenti virtuali e le scadenze nel Registro DidUp e in Calendario di classe DidUp.

- 3) Registrare in Calendario di classe le eventuali verifiche programmate.
 - 4) Tutte le attività di cui ai punti precedenti devono essere inserite, in linea generale, nel proprio orario settimanale con le classi, al fine di evitare sovrapposizioni con le attività dei colleghi.
 - 5) Documentare le attività svolte attraverso un proprio documento personale in cui annotare il lavoro svolto con data e orario di svolgimento, assenze degli alunni, relazioni, verbali (nel caso di incontri con i colleghi), ecc.
 - 6) Segnare sempre sul registro elettronico i compiti, le attività assegnate, le scadenze, gli appuntamenti on line, ecc. (altrimenti si rischia che le attività di docenti diversi si sovrappongano).
 - 7) Non utilizzare strumenti diversi per la stessa attività: una volta scelto lo strumento operativo, inviare informazioni / richieste agli studenti utilizzando quello strumento e non tanti canali diversi (altrimenti arrivano agli studenti troppe sollecitazioni sulla stessa cosa da canali diversi e questo diventa inevitabile fonte di confusione).
 - 8) Regolare e proporzionare la quantità di lavoro da assegnare in base al monte ore settimanale della propria disciplina nella classe
 - 9) Rispettare possibilmente il proprio orario settimanale di lezione "in presenza" per svolgere attività con la classe e non aggiungere / proporre attività in tanti momenti diversi della giornata o della settimana
 - 10) Inserire i voti nel registro elettronico rispettando le date in cui si svolgono le verifiche.
- Ai fini di ottimizzare l'organizzazione delle attività, è opportuno che:
- la durata della singola videolezione non superi i 45-50 minuti;
 - sia prevista almeno una pausa all'interno della mattinata;
 - il numero di videolezioni giornaliere non superi i 2/3 del monte ore giornaliero in presenza; sono fatti salvi specifici accordi tra i docenti dei Consigli di classe in base alle esigenze della classe stessa;
 - i coordinatori di classe interagiscano con i colleghi della classe (anche attraverso incontri on line) per confronto e coordinamento delle attività didattiche;
 - i coordinatori di dipartimento interagiscano con i colleghi di dipartimento (anche attraverso incontri on line) per confronto e accordi su strumenti e modalità di verifica e valutazione delle attività (conferma / modifica di strumenti e modalità deliberati dal dipartimento a inizio anno scolastico)

Art. 15 - Attività di Scienze motorie e sportive

I docenti di scienze motorie avranno l'accortezza di sviluppare la propria programmazione prevedendo interventi di tipo teorico che in questa situazione particolare diventano supporto alla componente pratica della disciplina; nello sviluppo di argomenti pratici quindi, i compiti affidati dovranno essere supportati da un contesto teorico di riferimento su cui l'allievo possa ancorare saldamente le attività ed eseguirle in modo consapevole.

Nelle istruzioni sarà richiamato agli studenti il rispetto delle indicazioni di svolgimento del compito stesso, di seguito qui riportate:

- Usare abbigliamento e materiali adeguati
- Eseguire le consegne date rispettando le indicazioni e utilizzando le informazioni teoriche di supporto
- Eseguire il compito in uno spazio aperto o comunque libero da oggetti, con superficie regolare
- Liberare lo spazio da ogni oggetto che potrebbe essere di intralcio
- Usare un tappeto, una stuoia o una base di appoggio consona
- Eseguire l'attività con controllo e precisione del gesto
- Scegliere movimenti semplice e conosciuti, già eseguiti a scuola o in altri contesti sportivi e realizzabili nello spazio che ho a disposizione
- Prediligere esercizi sul posto e/o a terra

Art. 16 – Utilizzo delle ore di potenziamento e delle ore di attività alternativa all'IRC

I docenti assegnatari di ore di potenziamento e di ore di attività alternativa alla Religione cattolica utilizzeranno tali ore:

- per sportelli individuali o di gruppo, da tenersi di norma in orario pomeridiano e da programmare in collaborazione con i docenti delle discipline;
- per attività progettuali, in accordo con il Dirigente Scolastico e il docente referente di area.

Art. 17 – Docenti di laboratorio

I docenti di laboratorio affiancheranno i docenti della classe e saranno impegnati nella correzione degli elaborati e nella presentazione delle attività.

Art. 18 - Alunni con Bisogni educativi speciali

I docenti curricolari e i docenti di sostegno laddove assegnati agli studenti potranno concordare con gli studenti o le loro famiglie attività e modalità di interazione aggiuntive o diverse rispetto a quelle organizzate per la classe, al fine di assicurare il percorso di apprendimento dello studente sulla base delle sue necessità.

Art. 19 - Verifica e valutazione

Le attività didattiche a distanza sono soggette a valutazione e i risultati dovranno essere debitamente registrati e documentati.

Esempi di valutazione:

- a. Consegna di relazioni, approfondimenti, esercizi svolti, caricabili in Drive o Classroom;
- b. Test strutturati o semi-strutturati tramite Google Form o altre applicazioni in uso.
- c. Interrogazioni in videoconferenza, con l'avvertenza di coinvolgere almeno due studenti contemporaneamente, o tutta la classe.

I criteri di valutazione delle prove a distanza devono essere:

- 1) coerenti con i criteri di valutazione approvati dal Dipartimento disciplinare;
- 2) esplicitati e comunicati agli studenti possibilmente prima dello svolgimento della prova.

Inoltre, la valutazione delle attività a distanza tiene conto anche dei seguenti criteri:

- puntualità della consegna dei compiti
- contenuti dei compiti consegnati
- partecipazione a videolezioni
- interazione nelle eventuali attività sincrone.

Gli esiti della valutazione devono essere resi disponibili a studenti e famiglie in maniera tempestiva e trasparente (vedi DPR 122/2009).

Art. 20 - Ricevimento genitori

Nel periodo di didattica a distanza i ricevimenti generali e individuali dei genitori sono sospesi.

I contatti tra docenti e genitori possono tenersi attraverso e-mail, incontri individuali on line o altre modalità, da concordare tra docente e genitore sempre attraverso e-mail.